



COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo

**Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari**

P A R T E I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni nonché dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.

3. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

4. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

5. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento sono adottate dal Presidente, ispirandosi a detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Generale, nonché, facoltativamente, della conferenza dei capigruppo.

ART.2

NORME DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.rr. n.48/91, 7/92,26/93 e 32/94, 30/2000, n.25/2000, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.

2. Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; le stesse saranno disapplicate, in

attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART.3

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati ai precedenti articoli 1 e 2.

2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.

Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente.

4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

5. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo non si raggiunga una interpretazione univoca, decide il Consiglio Comunale a maggioranza di voti, nella prima seduta utile.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART.4

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. In caso di assenza, impedimento o revoca, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

4. Per le convocazioni del Consiglio Comunale e per l'attivazione delle commissioni consiliari il Presidente si avvale del Servizio Affari Generali - Ufficio di Segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato o temporaneamente incaricato, in relazione alla disponibilità degli uffici, con provvedimento del Segretario Generale.

ART. 5

ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori nel caso di votazione segreta.

3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine di osservanza alla legge, allo statuto e al Regolamento.

4. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

5. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

6. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei

tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento .

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6

COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che, in ogni caso, deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.

2. Ciascun gruppo consiliare è tenuto a comunicare, per iscritto, al Presidente, ed al Segretario Generale, il nome del proprio capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale.

4. Il Consigliere che si distacca da un gruppo e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 7

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale che concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. E' costituita dal Presidente del Consiglio, dai Capigruppo consiliari e dal Segretario Comunale o un suo delegato e da un dipendente dell'Area Amministrativa con funzioni di verbalizzante.

3. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo argomenti di particolare interesse. Le questioni inerenti il funzionamento delle commissioni ed il loro coordinamento e l'interpretazione del presente Regolamento possono essere dal

Presidente sottoposte alla Conferenza dei Capi gruppo.

4. La Conferenza dei capi Gruppi è convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Capi gruppo, e presieduta dallo stesso o di chi ne fa le veci.

5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare, in loro vece, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

6. Delle riunioni della conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.8

LE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze come da allegato "A".

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

ART.9

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

3. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, di un terzo dei membri della Commissione, oppure su richiesta scritta di

almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.

5. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che possono intervenire e, se richiesto, relazionare in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

ART.10

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione Consiliare è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri che la costituiscono.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.

ART.11

VERBALI DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da dipendente Comunale del Servizio Affari Generali individuato con apposito provvedimento del Segretario Generale.

2. Spetta al Segretario della Commissione curare il recapito degli avvisi di convocazione e l'eventuale predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

ART.12

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione

corrente e degli investimenti.

2. Le Commissioni possono provvedere all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio alle stesse eventualmente rimesse dal Presidente o rinviati dal Consiglio o qualora le stesse Commissioni lo ritengano opportuno con le modalità di cui al precedente art.9.

3. Le Commissioni sono tenute ad ultimare i propri lavori entro il termine massimo di giorni quindici dalla prima convocazione. Il Presidente, in relazione a comprovati motivi di urgenza, può disporre la riduzione dei termini previsti.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Segretario Generale per la necessaria istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude, con l'eventuale attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla legge, la proposta, se non riveste carattere di urgenza, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Nel caso in cui manchi l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte- contrari, la proposta viene restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico- amministrativi e purchè sia assicurata la relativa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.

6. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna.

CAPO V

LE COMMISSIONI SPECIALI

ART.13

COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea Consiliare .

2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da cinque Consiglieri Comunali in rappresentanza proporzionale alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale e dei Responsabili delle Aree e dei Servizi. Ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia, dietro richiesta al Segretario Generale, a tutti gli atti e documenti afferenti l'oggetto dell'indagine ed allo stesso connessi. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti propri giudizi e orientamenti.

4. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

5. Per il funzionamento, la convocazione e gli altri adempimenti procedurali, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ART.14

COMMISSIONE DI STUDIO E CONSULTIVA

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo precedente, Commissioni temporanee con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle Commissioni di studio faranno parte oltre ai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari e al Segretario Generale, anche dipendenti comunali e esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.

2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni può, altresì, nominare delle Commissioni Consultive competenti a rilasciare pareri, non vincolanti, sulle materie attribuite dalle leggi e dallo statuto alla competenza del Consiglio stesso.

3. Con la deliberazione di nomina il Consiglio delimiterà la durata dell'incarico, i termini della questione e i quesiti a cui la commissione deve rispondere, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alla stessa l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni .

4. Il Presidente della Commissione di studio e/o consultiva a conclusione dell'incarico ricevuto è tenuto a presentare al Consiglio

Comunale idonea relazione conclusiva.

5. Per la convocazione e per il funzionamento delle suddette commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le commissioni permanenti.

P A R T E I I

I CONSIGLIERI COMUNALI

C A P O I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.15

NORME GENERALI

1. *L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.*

2. *I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.*

3. *Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.*

4. *Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione o che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.*

5. *Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione, debba fare parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.*

ART.16

ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23.04.1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge 23.04.1981 n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.17

DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene

dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente.

Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.

4. Il giustificato motivo si ha quando il Consigliere prima della seduta consiliare farà pervenire per iscritto, o nei casi di impedimento anche verbalmente, al Presidente o al Segretario i motivi per i quali è legittimamente impedito. Di tale circostanza sarà data comunicazione all'inizio della seduta. Sarà considerata valida anche la giustificazione per iscritto postuma alla seduta consiliare purchè basata su impossibilità oggettive, da presentarsi entro la seduta immediatamente successiva.

5. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del soggetto surrogante.

7. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

8. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti alla carica.

CAPO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART.18

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti alle deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il

Consigliere o il gruppo consiliare proponente.

3. Costituiscono, altresì, emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza, l'istruttoria.

5 Per le proposte di variazione di limitata entità nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

6. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera , sulla quale è stato proposto emendamento, potrà essere rinviata all'ultimo punto all'ordine del giorno. Qualora tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione sarà rinviata all'adunanza successiva.

ART.19

INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

3. L'interrogazione, firmata dal proponente , è presentata per iscritto al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco è tenuto a rispondere direttamente o delegando un assessore, entro trenta giorni, dalla presentazione per iscritto o oralmente nel primo Consiglio Comunale in relazione alla richiesta dell'interrogante.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente i termini sono ridotti a quindici giorni e, in casi eccezionali, riconosciuti tali dal Presidente, può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio. In questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e al Presidente che da diretta lettura al Consiglio. Il

Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni dalla presentazione in Consiglio.

5. La trattazione dell'interrogazione prevede la lettura della stessa e l'eventuale illustrazione da parte dell'interrogante a cui fa seguito la risposta dell'Amministrazione. L'interrogante può replicare per dichiarare, in non più di cinque minuti, se si ritenga soddisfatto o meno. Alla stessa replica non segue discussione da parte dell'Assemblea consiliare.

6. In caso di assenza dell'interrogante la risposta sarà data nella successiva riunione e, se assente, anche in quest'ultima, l'interrogazione non sarà più trattata.

7. Per trattare le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio è sufficiente l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Nel verbale sarà allegato o riportato in modo succinto il contenuto dell'interrogazione, della risposta e della replica.

ART.20

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. La trattazione delle interpellanze sarà regolata come al precedente articolo con la sola variante che, subito dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrare il contenuto in un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Ottenuta la risposta dal Sindaco, l'interpellante dichiara se sia soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto può dichiarare di trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo.

3. Ove l'interpellante ciò non faccia, qualsiasi Consigliere può presentare altra mozione sullo stesso argomento.

ART.21

MODALITA'DI SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. Presso la Segreteria del Comune è tenuto un apposito registro ove, in ordine cronologico, sono iscritte le interrogazioni e le interpellanze presentate ed a fianco è riservato lo spazio per trascrivervi la risposta fornita dall'Amministrazione.

2. In ciascuna seduta consiliare la prima parte del tempo sarà dedicata alla trattazione di eventuali comunicazioni e alle interrogazioni. Subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Consiglio Comunale procede alla trattazione delle interpellanze,

secondo l'ordine di trascrizione nell'apposito ordine del giorno.

ART.22

MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta da sottoporre al Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza di Consiglio Comunale.

3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'Amministrazione con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.

4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'Amministrazione, all'approvazione del Consiglio nelle forme e nei modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concreterà in un atto deliberativo sostanziale.

ART.23

DIRITTO DI INFORMAZIONE

E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti dal relativo Regolamento.

2. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta, nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di Regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

P A R T E III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART.24

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 7/92 o per difetto dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

2. Esercita la funzione di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.

3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, con apposito avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori in corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati, gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.

4. Il Consiglio Comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria ovvero straordinaria - urgente su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

6. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri.

ART. 25

ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.

2. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente e ai Consiglieri Comunali.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla Segreteria comunale, per essere conservati, a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART.26

TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della seduta mentre per le adunanze straordinarie ed urgenti 24 ore prima della seduta.

2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed è computato il giorno della consegna dell'avviso, ma non quello dell'adunanza.

3. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 24 ore prima della riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato così come specificato al superiore comma quattro.

7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART.27

PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze- inclusi quelli aggiuntivi- viene inviata a cura della Segreteria Comunale a:

- al Sindaco e agli Assessori;
- all'Assessorato Regionale EE.LL.;
- alla Prefettura;
- alle Forze dell'Ordine;
- ai Responsabili delle Aree.

3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicati agli organi locali di informazione.

C A P O II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.28

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità di cui al superiore articolo 26.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate in sedute straordinarie ed urgente o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei previsti parerie corredata di tutti i documenti allegati.

4. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e i relativi allegati.

5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.

6. Le proposte relative all'approvazione di bilancio di previsione, del programma triennale delle OO.PP. , del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

ART.29

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio potrebbe avvenire di notte.

3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.

4. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.

5. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.

6. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto e, nelle more, può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.

7. Nel caso in cui, trascorsa un'ora, da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.

8. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

9. E' consentita la registrazione delle adunanze del Consiglio Comunale, qualora lo stesso sia fornito di impianto di registrazione.

ART. 30

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il

Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.

2. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio. Se possibile ,apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco o di un Capo gruppo o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

5. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede Comunale, viene esposta la bandiera italiana.

ART.31

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.

2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni circa le qualità morali e le capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi.

5. Il Consiglio, può deliberare, su proposta motivata di almeno tre consiglieri , a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale, il Vice Segretario o Responsabile del Servizio Affari Generali, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ART.32

ADUNANZE APERTE

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità , su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.31 del presente regolamento.

2. Tale adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Provincia e di altri Comuni, degli altri organi di partecipazione popolare e delle associazioni Sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate od assunti, anche in linea di massima impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto sommario processo verbale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI

ART.33

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma

precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti , se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

4. Possono presenziare alle sedute consiliari, su richiesta del Presidente del Consiglio, anche funzionari comunali e consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

ART.34

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed esercita le sue funzioni intervenendo, su propria iniziativa o dietro espressa richiesta del Presidente e/o dei singoli consiglieri, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione o per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti .

2. Il Segretario Comunale, in caso di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Vice Segretario, all'uopo autorizzato .

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.35

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1 .Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è

consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati in precedenza, il Presidente lo richiama invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuovere le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni previste dal comma precedente

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.

6. La procedura e le sanzioni di cui in precedenza, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART.36

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Devono essere evitate discussioni e dialoghi tra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabilito.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e toglierli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

ART.37

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che possa interferire con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale .

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità di cui ai precedenti articoli, per il completamento dei lavori.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART.38

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto

stabilito dal comma seguente.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuta notizia a seduta iniziata.

ART.39

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo- o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore e del Presidente.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire , precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i termini stabiliti.

7. I termini di tempo, previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo , al rendiconto della gestione ed ai Piani Regolatori generali.

ART.40

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad un'altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART.41

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o onorabilità o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unitamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato.

5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

CAPO VI

LE DELIBERAZIONI

ART.42

REDAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La sua redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Comunale che si avvale della collaborazione di personale assegnato al Servizio di Segreteria Generale dallo stesso designato.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri Comunali, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati, in sintesi, esprimendo con la chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale ed il relativo testo scritto, leggibile e conciso consegnato al Segretario comunale, deve essere debitamente firmato. Devono essere, altresì, trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale contenute in poche righe.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART.43

APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei

Consiglieri, che possono prenderne visione presso gli uffici del Servizio Affari Generali.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o di quella parte del verbale per la quale lo stesso intenda richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

ART.44

LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. Le regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio di voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale.

6. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come

segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prime di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono esclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.45

FORME DI VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge e dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di

anzianità dei Consiglieri i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta e NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o dell'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

- a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, recanti all'interno con il timbro dell'Ufficio di Segreteria;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio, nel rispetto della segretezza del voto;
- c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;
- d) quando la Legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza, ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
- e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
- f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

ART.46

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che,

raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza, successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

ART.47

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.274 della Legge n.267 del 18.08.2000, comma 1. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

C A P O V I I

NORME FINALI

ART.48

ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

3. Copia del Regolamento sarà inserita nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione, come previsto dalle vigenti disposizioni.

INDICE

P A R T E I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C A P O	I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 1
Art. 1		Oggetto e finalità	Pag. 1
Art. 2		Norme di riferimento	Pag. 1
Art. 3		Interpretazioni del Regolamento	Pag. 2
C A P O	II	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Pag. 2
Art. 4		Presidenza delle adunanze	Pag. 2
Art. 5		Attribuzioni e poteri	Pag. 3
C A P O	III	I GRUPPI CONSILIARI	Pag. 4
Art. 6		Costituzione	Pag. 4
Art. 7		Conferenza dei Capigruppo	Pag. 4
C A P O	IV	LE COMMISSIONI CONSILIARI	Pag. 5
Art. 8		Le Commissioni Permanenti	Pag. 5
Art. 9		Presidenza e Convocazione delle Commissioni	Pag. 5
Art.10		Riunioni delle Commissioni	Pag. 6
Art.11		Verbali delle sedute	Pag. 6
Art.12		Funzioni delle Commissioni	Pag. 6
C A P O	V	LE COMMISSIONI SPECIALI	Pag. 7
Art.13		Commissioni d'indagine	Pag. 7
Art.14		Commissione di studio e consultiva	Pag. 8

P A R T E II I CONSIGLIERI COMUNALI

C A P O	I	INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	Pag. 9
Art.15		Norme generali	Pag. 9
Art.16		Entrata in carica - Convalida	Pag. 9
Art.17		Dimissioni, Decadenza, Rimozione, sospensione	Pag.10
C A P O	II	DIRITTI DEI CONSIGLIERI	Pag.11
Art.18		Diritto di iniziativa	Pag.11
Art.19		Interrogazioni	Pag.12
Art.20		Interpellanze	Pag.13
Art.21		Modalità di svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	Pag.13
Art.22		Mozioni	Pag.14
Art.23		Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag.14

P A R T E I I I

F U N Z I O N A M E N T O D E L C O N S I G L I O

C O M U N A L E

C A P O Art.24 Art.25 Art.26 Art.27	I	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO Convocazione Ordine del giorno Termini di consegna Pubblicazione	Pag.15 Pag.15 Pag.16 Pag.17 Pag.17
C A P O Art.28 Art.29 Art.30 Art.31 Art.32	II	ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE Deposito degli atti Validità delle adunanze Sede delle adunanze Pubblicità delle adunanze Adunanze aperte	Pag 18 Pag.18 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21
C A P O Art.33 Art.34	III	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI Partecipazione del Sindaco e degli Assessori Partecipazione del Segretario	Pag.21 Pag.21 Pag.22
C A P O Art.35 Art.36 Art.37	IV	DISCIPLINA DELLE ADUNANZE Comportamento dei Consiglieri Ordine della discussione Comportamento del pubblico	Pag.22 Pag.22 Pag.23 Pag.24
C A P O Art.38 Art.39 Art.40 Art.41	V	ORDINE DEI LAVORI Ordine di trattazione degli argomenti Svolgimento della discussione Questioni pregiudiziali e sospensive Mozione d'ordine e fatto personale	Pag.24 Pag.24 Pag.25 Pag.25 Pag.26
C A P O Art.42 Art.43 Art.44 Art.45 Art.46 Art.47	VI	LE DELIBERAZIONI Redazione del verbale Approvazione del verbale Le votazioni Forme di votazioni Esito delle votazioni Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag.27 Pag 27 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
C A P O Art.48	VII	NORME FINALI Entrata in vigore	Pag.31 Pag.31